

COMUNE DI ARCORE
(Provincia di Monza e della Brianza)

***REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
Entrato in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Il Comune è titolare di compiti e funzioni in materia di protezione civile, nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e in conformità degli indirizzi generali e specifici emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalle competenti strutture regionali.

Il Comune cura gli interventi in materia di protezione civile, sia in situazioni di emergenza, sia in condizioni ordinarie e in particolare:

- promuove la diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile
- attua campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione anche attraverso specifici progetti destinati agli alunni delle scuole cittadine
- valorizza la componente del volontariato e ne cura la formazione e l'aggiornamento secondo le modalità fissate dalla normativa regionale.

I contenuti del presente Regolamento recepiscono i principi generali e le indicazioni del D. L.vo 02.02.2018 n. 1 "Codice della protezione civile".

Art. 2 Ambito di applicazione e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la struttura e le modalità di funzionamento del Servizio Comunale di Protezione Civile, dei relativi organi e della struttura operativa, in conformità alle leggi e alle norme statali e regionali.

Il Regolamento è altresì finalizzato a disciplinare l'attività di protezione civile comunale, allo scopo di tutelare l'integrità della popolazione, dell'ambiente, degli insediamenti dai danni e dai pericoli derivanti dagli scenari di rischio indicati nel Piano Comunale di protezione civile, a stimolare tra i cittadini una corretta cultura della prevenzione e a riconoscere, quale componente di volontariato del sistema comunale di protezione civile, il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, stabilendo le modalità di accesso allo stesso da parte della cittadinanza.

Il Regolamento disciplina il sistema comunale di protezione civile, considerando lo stesso come una struttura operativa permanente volta a garantire un razionale e tempestivo impiego delle risorse umane e materiali disponibili da parte dell'Ente, sia in caso di situazioni calamitose, sia in altre ipotesi di emergenza di minor rilevanza.

.

Art.3 Organi e strutture della protezione civile comunale

Sono organi comunali di protezione civile

- il Sindaco, quale Autorità territoriale di Protezione Civile (in assenza del Sindaco subentrerà automaticamente il vice-sindaco)
- L'Assessore delegato alla Protezione Civile

- l'Unità comunale di gestione della crisi (UCL)
- Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.)

Sono strutture comunali di protezione civile:

- Il servizio Comunale di Protezione civile,
- il Gruppo comunale volontari protezione civile

E' figura specifica della struttura comunale di protezione civile il Responsabile del Servizio di Protezione civile

Gli organi comunali di protezione civile si avvalgono, per l'esercizio dei rispettivi compiti di protezione civile, di tutte le articolazioni e unità organizzative comunali, in qualità di funzioni di supporto, nonché degli enti e delle aziende di gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di strutture esterne di supporto.

La protezione civile comunale può anche essere oggetto di servizio in forma associata, nel rispetto degli accordi fra le Amministrazioni interessate e delle disposizioni di legge in materia.

L'ente dispone, nell'ambito degli strumenti generali di programmazione e gestione finanziaria appositi stanziamenti di spesa attribuiti nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

Art. 4 Finalità del Servizio di Protezione Civile

L'attività del Servizio comunale di Protezione Civile è finalizzata alla tutela dell'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è organizzato per definire i rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui al comma precedente, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri Enti e Amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia (quale Ente di area vasta), della Regione o dello Stato.

Costituisce altresì finalità preventiva la diffusione delle tematiche di protezione civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.

TITOLO II ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 5 Autorità territoriale di Protezione Civile – Sindaco

Il sindaco rappresenta, nell'ambito comunale, l'Autorità territoriale di protezione civile ed ha la responsabilità istituzionale della medesima funzione, che costituisce uno dei servizi pubblici essenziali erogati dall'Ente, ai sensi della L. 146/1990 e della L. 83/2000, e altresì funzione fondamentale dei Comuni a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 1/2018

Il Sindaco, oltre alle attribuzioni proprie secondo quanto previsto dal Codice della Protezione Civile, in caso di emergenza assume il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio comune, e provvede attraverso la struttura di coordinamento comunale, dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto

Egli sovrintende a tutte le attività di protezione civile della Città, presiede l'Unità di Crisi Locale, nomina il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed adotta gli atti previsti dalla legge;

Egli attiva il C.O.C. in caso di calamità

Quando la calamità naturale, la catastrofe o l'evento eccezionale non possono essere fronteggiati con le risorse, i materiali ed i messi a disposizione del Comune, il sindaco o l'Assessore delegato chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente della Regione, ovvero al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 6 Assessore alla Protezione Civile

L'Assessore alla Protezione Civile svolge le seguenti attività:

- impartisce le direttive in ordine al servizio di protezione civile e ne verifica il puntuale rispetto;
- mantiene rapporti con il Servizio di Protezione Civile
- cura le relazioni con gli organi di vertice dei restanti Enti e istituzioni titolari di funzioni e compiti in materia di protezione civile;
- propone alla Giunta Comunale l'adozione di deliberazioni inerenti gli ambiti relativi alla materia oggetto di delega

Art. 7 Unità Comunale di gestione della crisi (U.C.L.)

Al fine di poter far fronte ad eventuali emergenze, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, è costituita l'Unità Comunale di gestione della Crisi, di seguito indicata "Unità di Crisi Locale" (U.C.L.) quale organo direttivo -operativo di comando e controllo con poteri decisionali, a sostegno del Sindaco nella sua veste di Autorità Comunale di protezione Civile al fine di coadiuvarlo durante l'attività di coordinamento degli interventi in emergenza.

L'unità di Crisi Locale è presieduta dal Sindaco ed è composta dalle seguenti figure:

- Assessore Delegato alla Protezione Civile
- Responsabile del Servizio di P.C. (o suo sostituto)
- Comandante della Polizia Locale (o suo sostituto)
- Responsabile dell' U.T.C. (o suo sostituto)

- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile (o suo sostituto)
- Comandante della locale Stazione Carabinieri (o suo sostituto)

A questa struttura minima di comando e controllo in sede locale potranno aggiungersi, su richiesta del Sindaco, altri componenti, in funzione della natura dell'emergenza.

Tra questi ultimi i responsabili delle altre strutture comunali o i loro eventuali sostituti, in qualità di responsabili delle rispettive funzioni di supporto, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di protezione civile.

Ove occorra, ai lavori della U.C.L. , possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti e delle Aziende di Gestione dei servizi pubblici essenziali in qualità di supporto, nonché uno o più esperti- consulenti esterni all'Amministrazione

L'unità di crisi si riunisce ed opera presso la sede del Servizio di Protezione Civile

Art. 8 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) – Composizione e funzioni

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) è attivato dal Sindaco e costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della protezione civile.

Il C.O.C. si insedia presso i locali destinati alle attività del Servizio di protezione civile comunale-

Le funzioni di supporto, previste dalle normative di pianificazione di emergenza, sono 9

1. Tecnico Scientifica - Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Servizi essenziali e attività scolastica
6. Censimento danni, persone e cose
7. Strutture operative locali
8. Telecomunicazioni
9. Assistenza alla popolazione.

Arcore ha ritenuto di aggiungere altre tre funzioni:

10. Unità di Coordinamento;
11. Comunicazione con la popolazione
12. Bilancio

Il presupposto su cui si fonda il COC è la possibilità di attivazione delle funzioni:

- anche in forma aggregata
- tutte o solo quelle effettivamente necessarie per l'evento in corso,
- in ogni momento (H24).

Il Sindaco può attivare preventivamente il COC/UCL anche con una sola funzione quale Presidio operativo.

Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano Comunale di protezione civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.

Il C.O.C. è composto dai soggetti facenti parte dell'U.C.L., integrato dai responsabili delle strutture comunali e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni, il cui coinvolgimento sia ritenuto necessario per la migliore gestione tecnico operativa dell'emergenza in corso, oltre ai responsabili delle funzioni di supporto.

All'interno del C.O.C. sono comunque sempre operanti le seguenti figure:

- Responsabile del servizio di protezione civile o suo sostituto;
- Responsabili delle strutture comunali titolari delle singole funzioni di supporto, o loro sostituti;
- Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari, o suo sostituto;
- Personale amministrativo del Servizio di protezione civile, coadiuvato da appartenenti al Gruppo Comunale Volontari.

Il COC deve poter essere attivabile in ogni momento e deve assicurare una funzionalità ininterrotta fino al superamento dell'emergenza. Esso monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso ed acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva trasmissione a tutti i soggetti interessati.

TITOLO III

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 9 Struttura di coordinamento comunale –Servizio comunale di Protezione Civile

Il coordinamento operativo di tutte le attività di protezione civile di competenza comunale è assicurato dal Servizio comunale di Protezione Civile.

Per lo svolgimento delle proprie attività si avvale altresì della collaborazione delle altre strutture dell'Ente, che, in ragione delle rispettive competenze, prestano il loro ausilio.

Il Servizio garantisce il coordinamento ed il razionale impiego di tutte le risorse comunali utilizzabili per le attività di protezione civile.

Il Servizio provvede, in particolare, a:

- organizzare il dispositivo operativo comunale di protezione civile e garantirne la pronta attivazione, sia attraverso il coordinamento delle risorse fornite dalle funzioni di

- supporto dell'Unità di Crisi Locale, sia mediante l'impiego diretto di risorse proprie
- organizzare e gestire le simulazioni e le prove tecniche di soccorso in ambito di protezione civile;
- promuovere iniziative di conoscenza e prevenzione dei rischi mirate alla diffusione nella cittadinanza e nelle scuole di una cultura di protezione civile;
- realizzare iniziative per la formazione e l'addestramento del personale dipendente e volontario, allo scopo di garantire il livello ottimale di efficienza ed efficacia degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- realizzare ogni attività ad essa demandata dalle competenti Autorità di Protezione Civile.

Il Servizio assolve ai compiti ordinari e di emergenza inerenti la funzione di protezione civile.

In caso di situazione di emergenza ed in ogni altro caso di particolare criticità per la popolazione e/o il territorio, gli addetti al servizio devono garantirne, sino a cessate esigenze, il funzionamento continuativo ed ininterrotto, anche a mezzo dell'impegno di appartenenti al Gruppo Comunale Volontari e attraverso turnazioni predisposte dal Responsabile del Servizio.

Il Servizio Comunale di protezione civile esercita le seguenti attività di competenza:

- predispone gli atti e provvedimenti amministrativi relativi all'espletamento delle proprie attribuzioni;
- assicura, per il tramite del Responsabile, il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile e all'assessore da lui delegato;
- cura e mantiene i rapporti con il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari e con gli Enti, territoriali e non, titolari di competenze in materia di protezione civile e operanti sul territorio comunale;
- assicura, anche tramite l'impiego di personale volontario, il costante aggiornamento del Piano Comunale di protezione civile e delle banche dati inerenti al Servizio di protezione civile comunale;
- provvede alla redazione degli atti e provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse tecnico-strumentali previste dal PEG ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di protezione civile, anche avvalendosi della collaborazione di altri settori e uffici comunali;
- cura, unitamente al responsabile ed al Coordinatore, la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti al Gruppo comunale di Volontari di Protezione civile ed attua iniziative e progetti finalizzati all'informazione della popolazione ed alla diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile
- applica, per il tramite del Responsabile, le direttive e gli indirizzi che il Sindaco o l'Assessore da questi delegato impartiscono in ordine al Servizio di protezione civile comunale;
- informa e aggiorna periodicamente il sindaco o l'assessore delegato in merito al generale andamento del Servizio di Protezione Civile comunale
- riceve periodicamente dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari gli esiti delle verifiche dello stato di efficienza tecnica e di corretta conservazione delle dotazioni strumentali assegnate al Gruppo stesso e segnala al Responsabile del Servizio di protezione civile comunale ogni anomalia o necessità eventualmente riscontrata;

- provvede, per quanto di competenza, alla gestione delle emergenze di protezione civile nel rispetto delle modalità e procedure previste dal Piano Comunale di Protezione Civile e delle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore da lui delegato
- predisporre e aggiorna il Piano comunale di protezione civile e, nel caso in cui sia operativo;
- cura ogni altro compito e ogni altra attività inerente al Servizio comunale di protezione civile ancorchè non espressamente elencati in alcuno dei punti precedenti.

Art. 10 Responsabile del Servizio di Protezione civile

Il sindaco nomina, all'infuori della componente di volontariato, Il Responsabile del servizio di Protezione civile, che deve essere specificatamente formato. Allo stesso vengono affidati i seguenti specifici compiti riferiti al ruolo:

- Coordinare l'attività di previsione e prevenzione dei rischi in ambito comunale e sovracomunale;
- Mantenere e organizzare i rapporti operativi con il volontariato locale
- Sovrintendere al Piano di Emergenza comunale (stesura ed aggiornamento)
- Sovrintendere alle attività formative e addestrative e coordinare l'attività esercitativa di verifica della pianificazione
- Emanare le opportune disposizioni operative alle altre strutture dell'Ente, in caso di necessità sulla scorta delle indicazioni dell'Autorità Locale di Protezione Civile (Sindaco)

Il Sindaco nomina altresì un Vice Responsabile del servizio di protezione, con funzioni vicarie, che deve preferibilmente essere formato negli ambiti di competenza e scelto tra i funzionari afferenti al settore nel cui ambito è articolata la struttura di protezione civile. Allo stesso vengono affidate funzioni di supporto rispetto alla figura del Responsabile del Servizio, nonché in caso di impedimento/assenza di quest'ultimo, tutti gli specifici compiti riferibili al ruolo.

Art. 11 Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, il servizio provvede autonomamente, mediante la gestione di appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, all'acquisizione di gruppi merceologici di beni, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

Il Servizio provvede all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento, previsti da apposita normativa, da assegnare al personale dipendente ed ai volontari di protezione civile.

Per l'effettuazione di interventi di somma urgenza, in ambito di attività di protezione civile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 1/2018, l'Amministrazione si attiva secondo la procedura previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 (codice dei contratti)

Sono altresì adottabili provvedimenti ordinatori sindacali (ordinanze contingibili e urgenti), in applicazione dell'art. 54 del D. L.vo 267/2000

In condizioni di conclamata emergenza i responsabili delle funzioni di supporto dell'unità di crisi procedono autonomamente o mediante il servizio di economato all'acquisizione d'urgenza delle risorse richieste.

TITOLO IV

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 12 Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile

Il Piano comunale di protezione civile è il documento operativo che analizza i fattori di rischio per il territorio comunale, individua le attività di previsione e prevenzione da porre in essere nella sequenza operativa di un evento calamitoso, detta modalità di attivazione delle diverse componenti del sistema comunale di protezione civile, standardizza le procedure che le strutture comunali di protezione civile debbono applicare al fine del più efficace coordinamento all'interno del sistema di protezione civile comunale.

Il Piano comunale di protezione civile deve essere ispirato a criteri di semplicità, flessibilità ed efficacia e deve essere conforme alle direttive nazionali ed agli indirizzi regionali vigenti in materia.

Art. 13 Procedura di adozione e aggiornamento

Il Piano Comunale di Protezione Civile è ispirato alle direttive e indicazioni operative statali (Dipartimento della Protezione Civile) e regionali in materia ed è aderente alla pianificazione di area vasta (provinciale)

Il Piano comunale di protezione civile è predisposto dal responsabile del servizio di Protezione civile, ed è approvato dal Consiglio Comunale.

Per la redazione e/o l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile, possono essere incaricati, in tutto o in parte, ove necessario soggetti esterni all'ente qualora la struttura comunale di protezione civile non sia dotata delle necessarie competenze specifiche di settore occorrenti. Nel corso della predisposizione o aggiornamento del piano comunale di Protezione civile possono essere comunque richieste consulenze specialistiche nel rispetto della normativa vigente.

Il piano comunale deve essere periodicamente aggiornato al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di protezione civile e alle tecnologie normative di settore.

I responsabili delle funzioni di supporto provvedono senza indugio ad adeguare ed aggiornare costantemente la propria organizzazione logistica ed operativa, ciascuno per la funzione di rispettiva competenza, allo scopo di garantire la puntuale attuazione, sia in condizioni ordinarie sia in emergenza, del Piano Comunale di protezione civile e delle direttive adottate dai competenti soggetti.

Art. 14 Verifiche e prove tecniche di soccorso

Il Piano comunale di protezione civile è oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite prove tecniche di soccorso.

Le suddette attività sono curate dal servizio comunale di protezione civile e sono finalizzate a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio e a sperimentare la validità del Piano comunale di protezione civile.

Le attività tecniche di verifica debbono essere sempre autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Qualora includano la partecipazione di fasce della popolazione esse vanno preventivamente comunicate alla Prefettura.

La direzione dell'esercitazione è assunta dalla figura di R.O.C. dell'Ente, coadiuvato dal Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari e da altri soggetti in relazione alle rispettive competenze.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato o diversamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa statale e regionale in materia.

Art. 16 Abrogazioni e modificazioni

E' abrogata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21 febbraio 1994.

Le definizioni ed i livelli funzionali della struttura di coordinamento comunale e delle altre unità organizzative corrispondenti alle funzioni di supporto dell'Unità di Crisi Locale e del Comitato Operativo Comunale si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso del presente Regolamento, alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|--------|---|
| Art. 1 | Principi generali |
| Art. 2 | Ambito di applicazione e finalità del regolamento |
| Art. 3 | Organi e strutture della protezione civile comunale |
| Art. 4 | Finalità del Servizio di Protezione Civile |

TITOLO II

ORGANI DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 5 Autorità territoriale di Protezione Civile – Sindaco
- Art. 6 Assessore alla Protezione Civile
- Art. 7 Unità Comunale di gestione della Crisi (U.C.L.)
- Art. 8 Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) - Composizione e funzioni

TITOLO III

STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 9 Struttura di coordinamento comunale – Servizio comunale di Protezione Civile
- Art. 10 Responsabile del servizio di Protezione Civile
- Art. 11 Acquisizione di materiali, mezzi e servizi specifici

TITOLO IV

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 12 Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile
- Art. 13 Procedura di adozione e aggiornamento
- Art. 14 Verifiche ed esercitazioni

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 15 Norma di rinvio
- Art. 16 Abrogazioni e modificazioni
- Art. 17 Pubblicazione ed entrata in vigore